

**BMR (BENCHMARKS REGULATION)**  
**REGOLAMENTO UE 2016/1011 DEL 08/06/2016**

**PIANO INTERNO CESSAZIONE O VARIAZIONE SOSTANZIALE  
 DEGLI INDICE DI RIFERIMENTO USATI NEI CONTRATTI FINANZIARI, NEGLI STRUMENTI FINANZIARI O PER  
 MISURARE LA PERFORMANCE DI FONDI DI INVESTIMENTO.**

Dal 1° gennaio 2018 è applicabile il Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 in materia di indici usati come riferimento nei contratti finanziari, negli strumenti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento (c.d. BMR - Benchmark Regulation).

Il Regolamento contiene disposizioni riguardanti la rilevazione, la diffusione e l'utilizzo da parte degli Enti vigilati (tra i quali banche e intermediari finanziari) di indici di riferimento, intesi come gli indici in base ai quali viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento o un contratto finanziario. Il suo ambito applicativo si estende dunque sia agli strumenti finanziari che ai prodotti bancari che comportano la concessione di credito.

Con riferimento ai prodotti bancari, l'art. 3, paragrafo 1, n. 18 del Regolamento, identifica i contratti finanziari come i contratti di credito rientranti nell'ambito applicativo del credito ai consumatori (CCD) e del credito immobiliare ai consumatori (MCD), circoscrivendo in tal modo il proprio ambito applicativo a queste sole tipologie di finanziamento. Si rammenta come rientrino in tali fattispecie anche le aperture di credito e gli sconfinamenti sul conto corrente ai consumatori.

Le disposizioni, inoltre, prevedono l'obbligo di redigere e mantenere aggiornato il "Piano interno" che identifica le azioni da intraprendere in caso di cessazione o variazioni sostanziali<sup>1</sup> di un indice di riferimento utilizzato.

Di seguito si descrive l'iter operativo che la Banca di Credito Cooperativo di Massafra S.C. (nel seguito per semplicità "Banca") adotta in caso di cessazione o variazione sostanziale di uno o più degli indici utilizzati.

EVENTO	AZIONE
<b>Rilevazione della cessazione o variazione sostanziale dell'indice di riferimento</b>	La U.O. Crediti monitora gli indici di riferimento e al venir meno della rilevazione o determinazione di un parametro da parte dell'Ente preposto a tale scopo o nel caso di modifiche rilevanti alla metodologia per la determinazione dello stesso applicano il presente Piano interno in coerenza con l'art. 28 co. 2 del Regolamento BMR.
<b>Individuazione indice di riferimento alternativo</b>	La U.O. Crediti individua l'indice di riferimento alternativo <sup>2</sup> , ove presente, sulla base delle condizioni normative e di mercato al momento della redazione del presente Piano, riflettendo la natura e la struttura, nonché la diffusione sul mercato, dell'indice che ha subito l'evento della cessazione o variazione sostanziale, e indica le motivazioni della scelta per cui tali indici rappresentano una valida alternativa.
<b>Analisi Rischi</b>	La Funzione Risk Management effettua una valutazione sui rischi dell'indice individuato, in particolare valutando gli impatti sulla clientela

<sup>1</sup> Per variazioni sostanziali non si intendono variazioni quantitative dovute alla naturale fluttuazione del parametro, ma le cd. "modifiche rilevanti" e cioè le variazioni qualitative che incidono sulla metodologia per la determinazione dell'indice utilizzata dal fornitore dello stesso.

<sup>2</sup> La Banca, nella scelta dell'indice di riferimento alternativo, si attiene alle disposizioni della BMR, che prevedono che in materia di uso degli indici di riferimento: "Le entità sottoposte a vigilanza possono usare nell'Unione indici di riferimento o una combinazione di indici di riferimento se gli indici di riferimento sono forniti da un amministratore ubicato nell'Unione e incluso nel registro di cui all'articolo 36 o è un indice di riferimento incluso nel registro di cui all'articolo 36" (art.29 BMR).

EVENTO	AZIONE
	interessata e suggerendo nel caso gli opportuni correttivi.
<b>Approvazione e deliberazione dell'indice alternativo</b>	L'indice alternativo è approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale e supportata dal parere delle competenti funzioni di controllo.
<b>Comunicazione alla clientela della variazione dell'indice di riferimento</b>	La Banca comunica l'indice sostitutivo secondo le modalità indicate dal cliente per l'invio della corrispondenza relativa ai rapporti contrattuali. In caso di contratto di mutuo, unitamente alla comunicazione di variazione indice, si trasmette al Cliente, a titolo indicativo, un piano di ammortamento aggiornato sulla base del nuovo parametro, ipotizzandone la costanza nel tempo. Inoltre, la Banca pubblica un avviso sul proprio sito internet con l'indicazione dell'indice che verrà dismesso o modificato sostanzialmente dando indicazione dell'indice di riferimento alternativo a cui far riferimento, indicando le motivazioni per cui tale indice rappresenta una valida alternativa
<b>Aggiornamento Documentazione di trasparenza</b>	La U.O. Organizzazione & ICT aggiorna la documentazione precontrattuale e la mette a disposizione nei locali adibiti alla ricezione della clientela e nella sezione Trasparenza del sito internet della Banca.
<b>Applicazione dell'indice sostitutivo al contratto interessato</b>	La U.O. Organizzazione & ICT inserisce in procedura informatica l'indice sostitutivo ai contratti interessati, con decorrenza dall'inizio del primo periodo successivo alla dismissione dell'indice di riferimento contrattualmente stabilito.
<b>Pubblicazione</b>	Il presente Piano interno è pubblicato e messo a disposizione dei Clienti sul sito internet della Banca ( <a href="http://www.bccmassafra.it">www.bccmassafra.it</a> ) nella Sezione Trasparenza.
<b>Monitoraggio e aggiornamento Piano</b>	La Direzione Generale monitora e aggiorna il presente Piano interno a seguito di variazione della normativa esterna di riferimento, eventi legati alle condizioni di mercato cogenti, variazione della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale.